

*d) Navi cisterna per trasporto di prodotti liquidi non petroliferi aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C*

Navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti non petroliferi allo stato liquido, a pressione atmosferica ed a temperatura ambiente (o mantenuti allo stato liquido mediante apporto di calore), aventi punto di infiammabilità superiore a 60° C.

*e) Navi gassiere*

Navi adibite al trasporto alla rinfusa dei gas.

*f) Navi chimichiere*

Navi adibite al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido.

NOTA - Ai fini di una maggior chiarezza per quanto sopra indicato a proposito delle navi cisterna si deve precisare quanto segue:

- (1) Nel testo della Convenzione SOLAS, il termine generico di "navi cisterna" ("tankers") comprende sia le "petroliere" che le "chimichiere", sia le "gassiere"; tale termine generico non compare invece nel testo della Convenzione MARPOL, le cui disposizioni, nei vari casi, fanno esplicito riferimento a "gassiere", "chimichiere" o "petroliere", a loro volta distinte in "petroliere adibite al trasporto alla rinfusa di petrolio greggio" ("crude-oil carriers") ed in "petroliere adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, quali ad esempio, i prodotti raffinati" ("product carriers").
- (2) Nelle norme del R.I.NA, il termine "navi cisterna" comprende una diversa tipologia di navi rispetto al termine generico "tankers" usato nella Convenzione SOLAS; le norme del R.I.NA considerano, infatti, come "navi cisterna" anche le navi adibite al trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura non infiammabile. Inoltre sia le navi adibite al trasporto alla rinfusa di petrolio greggio, sia quelle adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, sono considerate "petroliere".